

# Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana



Numero 3

29 febbraio 1984

## ACCORDO DI REVISIONE DEL CONCORDATO LATERANENSE TRA LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA ITALIANA

pag. 73

Testo dell'Accordo

» 75

Protocollo addizionale

» 82

## DOCUMENTAZIONE

Discorso del Card. Agostino Casaroli,  
Segretario di Stato

» 87

Discorso dell'On. Bettino Craxi,  
Presidente del Consiglio dei Ministri

» 89

Parole del Santo Padre  
Giovanni Paolo II

» 91

Dichiarazione della Presidenza della  
Conferenza Episcopale Italiana

» 92

Costituzione della Commissione paritetica

» 96

## INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE PARITETICA

Dichiarazione di  
S.E. Mons. Achille Silvestrini

» 97

Dichiarazione dell'On. Arnaldo Forlani

» 98

**NOTIZIARIO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA**  
**a cura della Segreteria Generale**

**NUMERO 3**

**29 FEBBRAIO 1984**

**ACCORDO DI REVISIONE  
DEL CONCORDATO LATERANENSE  
TRA LA SANTA SEDE  
E LA REPUBBLICA ITALIANA**

*Il 18 febbraio 1984, alle ore 12, in Roma, a Villa Madama, è stato firmato l'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929.*

*Erano Plenipotenziari:*

Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Agostino Casaroli, Segretario di Stato e Prefetto del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa, l'Onorevole Bettino Craxi, Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana.

*Da parte ecclesiastica assistevano all'atto:*

S.E. Mons. Eduardo Martinez Somalo, Sostituto della Segreteria di Stato; S.E. Mons. Achille Silvestrini, Segretario del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa.

*Erano inoltre presenti:*

Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Anastasio A. Ballestrero, Arcivescovo di Torino, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana; S.E. Mons. Romolo Carboni, Nunzio Apostolico in Italia; S.E. Mons. Egidio Caporello, Segretario Generale della C.E.I.; Mons. Giovanni Battista Re, Assessore della Segreteria di Stato; Mons. Audrys Backis, Sotto-Segretario del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa; Mons. Domenico De Luca, Capo Ufficio della Segreteria di Stato; Mons. Antonio Calamoneri, Assistente della Nunziatura Apostolica in Italia; Mons. Pier Luigi Celata, Segretario particolare del Cardinale Casaroli; Mons. Giovanni Lajolo, del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa.

*Da parte statale assistevano all'atto:*

Onorevole Arnaldo Forlani, Vice-Presidente del Consiglio dei Ministri; Onorevole Giulio Andreotti, Ministro degli Affari Esteri.

*Erano inoltre presenti:*

Onorevole Giuliano Amato, Sotto-Segretario alla Presidenza del Consiglio; Professore Gennaro Acquaviva, Capo della Segreteria del Presidente del Consiglio; Ambasciatore Franco Malfatti, Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri; Ambasciatore Claudio Chelli, Ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede; Consigliere Antonio Badini, Consigliere Diplomatico del Presidente del Consiglio; Professore Pietro Gismondi, Ordinario di Diritto Ecclesiastico nella Università di Roma II; Professore Roberto Ago, Giudice della Corte Internazionale di Giustizia dell'Aja.

# Accordo di revisione del Concordato lateranense

## LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA ITALIANA

tenuto conto del processo di trasformazione politica e sociale verificatosi in Italia negli ultimi decenni e degli sviluppi promossi nella Chiesa dal Concilio Vaticano II;

avendo presenti, da parte della Repubblica italiana, i principi sanciti dalla sua Costituzione, e, da parte della Santa Sede, le dichiarazioni del Concilio Ecumenico Vaticano II circa la libertà religiosa e i rapporti fra la Chiesa e la comunità politica, nonché la nuova codificazione del diritto canonico;

considerato inoltre che, in forza del secondo comma dell'art. 7 della Costituzione della Repubblica italiana, i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati dai Patti lateranensi, i quali per altro possono essere modificati di comune accordo dalle due Parti senza che ciò richieda procedimenti di revisione costituzionale;

hanno riconosciuto l'opportunità di addivenire alle seguenti modificazioni consensuali del Concordato lateranense:

### ART. 1

La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese.

### ART. 2

1. La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di

evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica.

2. È ugualmente assicurata la reciproca libertà di comunicazione e di corrispondenza fra la Santa Sede, la Conferenza Episcopale Italiana, le Conferenze Episcopali regionali, i Vescovi, il clero e i fedeli, così come la libertà di pubblicazione e diffusione degli atti e documenti relativi alla missione della Chiesa.

3. È garantita ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

4. La Repubblica italiana riconosce il particolare significato che Roma, sede vescovile del Sommo Pontefice, ha per la cattolicità.

#### ART. 3

1. La circoscrizione delle diocesi e delle parrocchie è liberamente determinata dall'autorità ecclesiastica. La Santa Sede si impegna a non includere alcuna parte del territorio italiano in una diocesi la cui sede vescovile si trovi nel territorio di altro Stato.

2. La nomina dei titolari di uffici ecclesiastici è liberamente effettuata dall'autorità ecclesiastica. Quest'ultima dà comunicazione alle competenti autorità civili della nomina degli Arcivescovi e Vescovi diocesani, dei Coadiutori, degli Abati e Prelati con giurisdizione territoriale, così come dei Parroci e dei titolari degli altri uffici ecclesiastici rilevanti per l'ordinamento dello Stato.

3. Salvo che per la diocesi di Roma e per quelle suburbicarie, non saranno nominati agli uffici di cui al presente articolo ecclesiastici che non siano cittadini italiani.

#### ART. 4

1. I sacerdoti, i diaconi ed i religiosi che hanno emesso i voti hanno facoltà di ottenere, a loro richiesta, di essere esonerati dal servizio militare oppure assegnati al servizio civile sostitutivo.

2. In caso di mobilitazione generale gli ecclesiastici non assegnati alla cura d'anime sono chiamati ad esercitare il ministero religioso fra le truppe, oppure, subordinatamente, assegnati ai servizi sanitari.

3. Gli studenti di teologia, quelli degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia ed i novizi degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle università italiane.

4. Gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.

#### ART. 5

1. Gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica.

2. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non potrà entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo avviso all'autorità ecclesiastica.

3. L'autorità civile terrà conto delle esigenze religiose delle popolazioni, fatte presenti dalla competente autorità ecclesiastica, per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali.

#### ART. 6

La Repubblica italiana riconosce come giorni festivi tutte le domeniche e le altre festività religiose determinate d'intesa tra le Parti.

#### ART. 7

1. La Repubblica italiana, richiamandosi al principio enunciato dall'art. 20 della Costituzione, riafferma che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

2. Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici che ne sono attualmente provvisti, la Repubblica italiana, su domanda dell'autorità ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà a riconoscere la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico, i quali abbiano

finalità di religione o di culto. Analogamente si procederà per il riconoscimento agli effetti civili di ogni mutamento sostanziale degli enti medesimi.

3. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.

Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

4. Gli edifici aperti al culto, le pubblicazioni di atti, le affissioni all'interno o all'ingresso degli edifici di culto o ecclesiastici, e le collette effettuate nei predetti edifici, continueranno ad essere soggetti al regime vigente.

5. L'amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici è soggetta ai controlli previsti dal diritto canonico. Gli acquisti di questi enti sono però soggetti anche ai controlli previsti dalle leggi italiane per gli acquisti delle persone giuridiche.

6. All'atto della firma del presente Accordo, le Parti istituiscono una Commissione paritetica per la formulazione delle norme da sottoporre alla loro approvazione per la disciplina di tutta la materia degli enti e beni ecclesiastici e per la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici.

In via transitoria e fino all'entrata in vigore della nuova disciplina restano applicabili gli articoli 17, comma terzo, 18, 27, 29 e 30 del precedente testo concordatario.

#### ART. 8

1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazioni nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione, il parroco o il suo delegato spiegherà ai contraenti gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi, e redigerà quindi, in doppio originale, l'atto di matrimonio, nel quale potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile.

La Santa Sede prende atto che la trascrizione non potrà aver luogo:



a) quando gli sposi non rispondano ai requisiti della legge civile circa l'età richiesta per la celebrazione;

b) quando sussiste fra gli sposi un impedimento che la legge civile considera inderogabile.

La trascrizione è tuttavia ammessa quando, secondo la legge civile, l'azione di nullità o di annullamento non potrebbe essere più proposta.

La richiesta di trascrizione è fatta, per iscritto, dal parroco del luogo dove il matrimonio è stato celebrato, non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. L'ufficiale dello stato civile, ove sussistano le condizioni per la trascrizione, la effettua entro ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne dà notizia al parroco.

Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile, per qualsiasi ragione, abbia effettuato la trascrizione oltre il termine prescritto.

La trascrizione può essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro, sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi.

2. Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della corte d'appello competente, quando questa accerti:

a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo;

b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;

c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.

La corte d'appello potrà, nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia.

3. Nell'accedere al presente regolamento della materia matrimoniale la Santa Sede sente l'esigenza di riaffermare il valore immutato della dottrina cattolica sul matrimonio e la sollecitudine della Chiesa per la dignità ed i valori della famiglia, fondamento della società.



## ART. 9

1. La Repubblica Italiana, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla propria Costituzione, garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.

A tali scuole che ottengano la parità è assicurata piena libertà, ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato.

2. La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.

Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.

All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.

## ART. 10

1. Gli istituti universitari, i seminari, le accademie, i collegi e gli altri istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche, istituiti secondo il diritto canonico, continueranno a dipendere unicamente dall'autorità ecclesiastica.

2. I titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate d'accordo tra le Parti, conferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato.

Sono parimenti riconosciuti i diplomi conseguiti nelle Scuole vaticane di paleografia, diplomatica e archivistica e di biblioteconomia.

3. Le nomine dei docenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e dei dipendenti istituiti sono subordinate al gradimento, sotto il profilo religioso, della competente autorità ecclesiastica.

## ART. 11

1. La Repubblica italiana assicura che l'appartenenza alle forze armate, alla polizia, o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case

di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto dei cattolici.

2. L'assistenza spirituale ai medesimi è assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'intesa fra tali autorità.

## ART. 12

1. La Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico.

Al fine di armonizzare l'applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle due Parti concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d'interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche.

La conservazione e la consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche dei medesimi enti e istituzioni saranno favorite e agevolate sulla base di intese tra i competenti organi delle due Parti.

2. La Santa Sede conserva la disponibilità delle catacombe cristiane esistenti nel suolo di Roma e nelle altre parti del territorio italiano con l'onere conseguente della custodia, della manutenzione e della conservazione, rinunciando alla disponibilità delle altre catacombe.

Con l'osservanza delle leggi dello Stato e fatti salvi gli eventuali diritti di terzi, la Santa Sede può procedere agli scavi occorrenti ed al trasferimento delle sacre reliquie.

## ART. 13

1. Le disposizioni precedenti costituiscono modificazioni del Concordato lateranense accettate dalle due Parti, ed entreranno in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. Salvo quanto previsto dall'art. 7, n. 6, le disposizioni del Concordato stesso non riprodotte nel presente testo sono abrogate.

2. Ulteriori materie per le quali si manifesti l'esigenza di collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato potranno essere regolate sia con nuovi accordi tra le due Parti sia con intese tra le competenti autorità dello Stato e la Conferenza Episcopale Italiana.

## ART. 14

Se in avvenire sorgessero difficoltà di interpretazione o di applicazione delle disposizioni precedenti, la Santa Sede e la Repubblica italiana affideranno la ricerca di un'amichevole soluzione ad una Commissione paritetica da loro nominata.

Roma, diciotto febbraio millenovecentottantaquattro.

### PROTOCOLLO ADDIZIONALE

Al momento della firma dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense la Santa Sede e la Repubblica italiana, desiderose di assicurare con opportune precisazioni la migliore applicazione dei Patti lateranensi e delle convenute modificazioni, e di evitare ogni difficoltà di interpretazione, dichiarano di comune intesa:

#### 1. *In relazione all'Art. 1*

Si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano.

#### 2. *In relazione all'Art. 4*

a) Con riferimento al n. 2, si considerano in cura d'anime gli Ordinari, i parroci, i vicari parrocchiali, i rettori di chiese aperte al culto ed i sacerdoti stabilmente addetti ai servizi di assistenza spirituale di cui all'art. 11.

b) La Repubblica italiana assicura che l'autorità giudiziaria darà comunicazione all'autorità ecclesiastica competente per territorio dei procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici.

c) La Santa Sede prende occasione dalla modificazione del Concordato lateranense per dichiararsi d'accordo, senza pregiudizio dell'ordinamento canonico, con l'interpretazione che lo Stato italiano dà dell'art. 23, secondo comma, del Trattato lateranense, secondo la quale gli effetti civili delle sentenze e dei provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche, previsti da tale disposizione, vanno intesi in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani.

3. *In relazione all'Art. 7*

a) La Repubblica italiana assicura che resterà escluso l'obbligo per gli enti ecclesiastici di procedere alla conversione di beni immobili, salvo accordi presi di volta in volta tra le competenti autorità governative ed ecclesiastiche, qualora ricorrano particolari ragioni.

b) La Commissione paritetica, di cui al n. 6, dovrà terminare i suoi lavori entro e non oltre sei mesi dalla firma del presente Accordo.

4. *In relazione all'Art. 8*

a) Ai fini dell'applicazione del n. 1 lett. b), si intendono come impedimenti inderogabili della legge civile:

- 1) l'essere uno dei contraenti interdetto per infermità di mente;
- 2) la sussistenza tra gli sposi di altro matrimonio valido agli effetti civili;
- 3) gli impedimenti derivanti da delitto o da affinità in linea retta.

b) Con riferimento al n. 2, ai fini dell'applicazione degli articoli 796 e 797 del codice italiano di procedura civile, si dovrà tener conto della specificità dell'ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto origine. In particolare,

- 1) si dovrà tener conto che i richiami fatti dalla legge italiana alla legge del luogo in cui si è svolto il giudizio si intendono fatti al diritto canonico;
- 2) si considera sentenza passata in giudicato la sentenza che sia divenuta esecutiva secondo il diritto canonico;
- 3) si intende che in ogni caso non si procederà al riesame del merito.

c) Le disposizioni del n. 2 si applicano anche ai matrimoni celebrati, prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, in conformità alle norme dell'art. 34 del Concordato lateranense e della legge 27 maggio 1929, n. 847, per i quali non sia stato iniziato il procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria civile, previsto dalle norme stesse.

5. *In relazione all'Art. 9*

a) L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 è impartito — in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni — da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati, d'intesa con essa, dall'autorità scolastica.

Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento può essere impartito dall'insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall'autorità ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo.

b) Con successiva intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza Episcopale Italiana verranno determinati:

1) i programmi dell'insegnamento della religione cattolica per i diversi ordini e gradi delle scuole pubbliche;

2) le modalità di organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni;

3) i criteri per la scelta dei libri di testo;

4) i profili della qualificazione professionale degli insegnanti.

c) Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime vigente nelle regioni di confine nelle quali la materia è disciplinata da norme particolari.

#### 6. *In relazione all'Art. 10*

La Repubblica italiana, nell'interpretazione del n. 3 — che non innova l'art. 38 del Concordato dell'11 febbraio 1929 — si atterrà alla sentenza 195/1972 della Corte Costituzionale relativa al medesimo articolo.

#### 7. *In relazione all'Art. 13 n. 1*

Le Parti procederanno ad opportune consultazioni per l'attuazione, nel rispettivo ordine, delle disposizioni del presente Accordo.

Il presente Protocollo addizionale fa parte integrante dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense contestualmente firmato tra la Santa Sede e la Repubblica italiana.

Roma, diciotto febbraio millenovecentottantaquattro.

# Documentazione

*Per documentazione, si ritiene opportuno pubblicare in questo numero del Notiziario:*

*— i discorsi pronunciati dal Cardinale Agostino Casaroli, Segretario di Stato, e dall'On. Bettino Craxi, Presidente del Consiglio dei Ministri, il 18 febbraio 1984, in occasione della firma dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana;*

*— parole del Santo Padre Giovanni Paolo II prima della preghiera mariana dell'« Angelus », il 19 febbraio 1984;*

*— la Dichiarazione della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, diramata alla stampa il 18 febbraio 1984;*

*— la costituzione della Commissione paritetica;*

*— le dichiarazioni pronunciate, il 23 febbraio 1984, in occasione dell'insediamento della Commissione paritetica, da S.E. Mons. Achille Silvestrini, Segretario del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa, e dall'On. Arnaldo Forlani, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri.*



# Discorso del Card. Agostino Casaroli Segretario di Stato

Roma, 18 febbraio 1984

Signor Presidente del Consiglio,

L'atto al quale abbiamo or ora proceduto rappresenta il punto di arrivo di un lungo cammino.

Il protrarsi della trattativa per la revisione concordataria, auspicata dal Parlamento italiano sin dal 5 ottobre 1967 e incominciata effettivamente nell'ottobre del 1976 è un segno, già esso, della obiettiva complessità della ricerca di un equilibrio mutuamente accettabile fra esigenze diverse — quando non contrastanti, talvolta — che si richiamano, da un lato, alla nuova Carta Costituzionale dello Stato italiano e, dall'altro, ad antichi principi della costituzione e del diritto della Chiesa cattolica e al nuovo spirito del Concilio Ecumenico Vaticano II.

Si deve alla disponibilità costantemente dimostrata dall'una e dall'altra Parte se — tenendo fede ai principi, ma considerando insieme, la realtà delle mutate situazioni — è stato possibile giungere alla firma del presente Documento di revisione del Concordato dell'11 Febbraio 1929.

Esso viene ora affidato al vaglio della storia. E lo sarà, ancor più, alla verifica della vita quotidiana.

Mi piace qui ricordare quello che, riprendendo l'art. 7 della Costituzione italiana e riecheggiando il Concilio Vaticano II, può esserne considerato il fulcro portante e il principio ispiratore: lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. Entrambi si impegnano alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene comune.

A favorire l'armonioso esercizio di questa duplice sovranità, che ha per comune territorio quello italiano e riguarda fedeli della Chiesa cattolica che sono insieme cittadini dello Stato, evitando, il più possibile, occasioni di urti o di intralci, favorendo anzi l'auspicata cooperazione

in un comune impegno di servizio e di promozione umana, è inteso lo strumento concordatario.

Strumento di concordia, non di privilegio.

Privilegio, infatti, non potrebbe considerarsi il riconoscimento di una realtà sociale di così grande rilievo, non solo storico ma vivacemente attuale, quali sono, in Italia, la religione e la Chiesa cattolica: senza con ciò nulla togliere di quanto, in una società pluralistica, sia dovuto ai cittadini di altra fede religiosa o di diversa convinzione ideologica, ai quali pure va, in questo momento, il mio pensiero rispettoso e, se mi è consentito, cordiale. Non mancherà, anzi, chi si chieda se la presente revisione concordataria renda sufficiente giustizia a quella realtà.

L'accordo oggi sottoscritto non definisce nella sua interezza e nei suoi particolari l'insieme dei rapporti giuridici fra lo Stato e la Chiesa cattolica in Italia. Esso prevede su qualche punto specifico ulteriori intese integrative, con la Santa Sede o con la Conferenza Episcopale Italiana. In ogni caso, non impedisce ai cattolici italiani, nell'esercizio dei loro diritti civili, di adoperarsi per la definizione dei punti non contemplati dall'Accordo, nel quadro di una sana dialettica democratica.

Accolga, Signor Presidente, la espressione del mio apprezzamento per l'opera faticosa svolta dal Suo Governo, come dai Governi che lo hanno preceduto — fra i quali non posso non ricordare quello presieduto, nel 1976 appunto, dal Signor Ministro degli Esteri Onorevole Andreotti —, perché fosse possibile arrivare a questo traguardo.

Benedica il Signore l'Italia, il popolo italiano, quanti hanno l'onere e l'onore di curarne le sorti!

# Discorso dell'On. Bettino Craxi Presidente del Consiglio dei Ministri

Roma, 18 febbraio 1984

E' giunta oggi a conclusione, in spirito di amichevole collaborazione, una vicenda che richiama alla memoria tutta la nostra storia, tutte le nostre tradizioni, i valori di fondo della collettività italiana.

La vita dello Stato unitario è stata profondamente segnata dal rapporto, dal conflitto, dalla conciliazione, dal confronto tra società civile e società religiosa.

La Costituzione della Repubblica, forte di una più matura concezione dei valori di laicità e libertà di coscienza, ha potuto garantire alla vita religiosa, in tutte le sue espressioni, una tutela più sicura ed una presenza più ampia.

Con l'Accordo sottoscritto tutte le potenzialità della Costituzione repubblicana rispetto alla libertà di religione e di coscienza sono realizzate nelle forme giuridiche che la stessa Costituzione ha stabilito.

Questo importante risultato è frutto degli sviluppi promossi nella Chiesa dal Concilio Vaticano II, con le dichiarazioni sulla libertà religiosa e sui nuovi rapporti tra Chiesa e comunità politica, e, per parte nostra, dalla maturazione della società civile, dalle trasformazioni dello Stato e dalla evoluzione della legislazione italiana.

Il Governo della Repubblica ha raggiunto questo risultato grazie alla consapevolezza politica di molti governi precedenti che meritano il ringraziamento di tutti. Questo Accordo verrà sottoposto al Parlamento della Repubblica per la autorizzazione alla ratifica contestualmente ai risultati cui perverrà la Commissione paritetica oggi nominata.

Nel patrimonio storico dell'Italia il cattolicesimo ha avuto ed ha profonde radici. Esso arricchisce il pluralismo culturale e quello sociale

nel quale trovano alimento i valori e le profonde aspirazioni del popolo italiano.

Chiudiamo dunque, felicemente, un lungo e talvolta difficile capitolo tra lo Stato e la Chiesa. Chiudiamo anche le ferite ancora aperte in non poche coscienze esaltando la pluralità delle idee e delle concezioni della vita, fondamenti essenziali di una società democratica. Si potranno così consolidare i rapporti tra lo Stato e la Chiesa in un moderno sistema che non ha bisogno di arcaiche barriere ma solo di uno Stato libero nel quale la Chiesa sia libera e attiva nella società nazionale.

L'antico principio risorgimentale si amplia e si rinnova in uno Stato laico nel quale i cittadini possono compiere scelte religiose consapevoli in piena e consolidata libertà.

# Parole del Santo Padre Giovanni Paolo II

Domenica 19 febbraio 1984.

Desidero ricordare, quale avvenimento di storica portata, la firma dell'Accordo di revisione del Concordato Lateranense che ha avuto luogo ieri.

E' un accordo che Paolo VI aveva previsto e favorito, come segno di rinnovata concordia tra la Chiesa e lo Stato in Italia, e che io considero di significativo rilievo come base giuridica di pacifici rapporti bilaterali e come ispirazione ideale per il contributo generoso e creativo che la Comunità ecclesiale è chiamata a dare al bene morale ed al progresso civile della nazione.

La Conferenza Episcopale Italiana, che nell'accordo ora stipulato assume un ruolo di riconosciuta interlocutrice, nel suo campo, con le Autorità e le Istituzioni civiche, ha espresso, in un nobile messaggio della sua Presidenza, auspici e speranze che faccio miei con tutto il cuore.

La Vergine Santissima, venerata in santuari sparsi per tutta la penisola ed invocata in ogni città e villaggio con gli appellativi più belli, tra cui quello di « Castellana d'Italia », benedica il popolo italiano e il suo cammino di crescita civile e spirituale nella concordia, nella libertà, nella giustizia.

# Dichiarazione della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana

Roma, 18 febbraio 1984

1. - In occasione della firma delle modificazioni consensuali del Concordato lateranense, la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana:

- esprime viva gratitudine al Papa Giovanni Paolo II e alla Santa Sede per l'attenzione riservata all'Italia, e alle esigenze che caratterizzano i rapporti della Chiesa con la comunità politica nel nostro Paese;
- rinnova l'espressione del sincero rispetto per le istituzioni dello Stato e ribadisce l'impegno dei cattolici a promuovere i grandi valori di libertà, di giustizia e di solidarietà che ispirano la Costituzione italiana;
- auspica che il nuovo Accordo sia effettiva premessa per una ampia e cordiale collaborazione a sostegno dei diritti fondamentali della persona umana, della famiglia, del bene comune e del progresso morale e civile di un popolo, per il quale i Vescovi e le loro Chiese particolari continueranno a spendere le migliori energie nel nome e con la libertà del Vangelo;
- ribadisce l'impegno, che per la Chiesa è irrinunciabile dovere, di vivere con fedeltà la propria libera missione di servizio del Vangelo e di autentica promozione umana.

2. - Il nuovo Accordo, all'articolo 1, dopo aver riaffermato « che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani », impegna al pieno rispetto di tale principio ed « alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese ».

E' questa una affermazione assai importante, per la quale la Conferenza Episcopale Italiana ha dato il deciso contributo di sua competenza nelle fasi della elaborazione del testo, lieta ora che il contributo sia stato accolto.

Se poi il Protocollo addizionale avverte che « si considera non più in vigore il principio... della religione cattolica come sola religione dello Stato », si possono comprendere le ragioni di un simile cambiamento che,

anche alla luce della Dichiarazione del Concilio sulla libertà religiosa, si ispira al rispetto dovuto a chiunque abbia altra fede o diversa convinzione di coscienza.

Questo cambiamento nulla toglie ai valori della religione cattolica. Essa appartiene da sempre al popolo italiano nel quale si è largamente radicata per la forza del Vangelo, fino ad essere fermento della sua storia, della sua civiltà, della sua cultura, dei suoi impegni per una ordinata convivenza civile, per aperti rapporti di collaborazione in Europa e nel mondo, per il progresso di tutti i popoli e per la pace.

Ne sono segni vivi le innumerevoli espressioni d'arte che la fede e la religione hanno ispirato: l'architettura — dalle catacombe alle cattedrali e alle pievi sparse in tutto il Paese —, la letteratura, la poesia e la musica, le feste cristiane vivificate dalla pietà popolare, la spiritualità elevata di tanti santi nati dal popolo e vissuti a suo servizio, la quotidiana partecipazione delle comunità cristiane e di tanti cattolici alla vita sociale.

Ne è segno particolarmente caro agli italiani il Crocefisso, piantato dalla gente alle porte e nelle piazze dei paesi, venerato nelle famiglie e nelle case della sofferenza, presente nei luoghi pubblici e dove si cerca giustizia.

Ne è segno, ancora, la catena di istituzioni di pietà, di cultura, di carità alle quali le nostre popolazioni diedero vita lungo i secoli con sempre rinnovata originalità creativa.

3. - Anche per questo, la religione cattolica non è semplice « affare privato ».

La Costituzione della Repubblica, del resto, nella prospettiva personalistica, solidaristica e pluralistica che la caratterizza, riconosce che la religione è un valore socialmente rilevante e giuridicamente protetto e, per quanto riguarda la Chiesa cattolica, assicura possibilità di presenza e di azione proporzionate alla coscienza che la Chiesa stessa ha della propria missione.

I Vescovi italiani sono consapevoli della grande responsabilità che tutto questo comporta dinanzi al Paese, e ribadiscono la volontà di onorarla in ogni modo, mettendo in sempre più vivida luce l'intrinseco rapporto tra evangelizzazione e promozione umana e moltiplicando gli sforzi per formare cristiani coerenti, capaci di comportarsi « come uomini liberi, non servendosi della libertà come di un velo per coprire la malizia, ma come servitori di Dio » (1 Pt 2, 16), di « essere pronti per ogni opera buona » (Ti 3, 1), di mostrarsi in ogni occasione « cittadini leali, amici della pace sociale e del progresso » (Cfr. *Messaggio del Concilio Ecumenico Vaticano II ai governanti*, 8 dicembre 1965).

4. - Con nuovo impulso pertanto la Chiesa italiana, nel rispetto della sua originale missione e delle prerogative dello Stato democratico, e nella volontà di reciproca collaborazione, assicura per parte sua l'im-



pegno di difendere e di promuovere i valori umani che stanno alla base di una moderna convivenza civile. In particolare:

- a) Rileva con la dovuta attenzione come il riconoscimento degli « effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico » e l'efficacia nella Repubblica italiana, sia pure a determinate condizioni, delle sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, corrispondano alle esigenze della coscienza dei credenti e di un corretto ordinamento della convivenza civile.

Nello stesso tempo, in comunione con la Santa Sede e con tutto l'Episcopato cattolico, la Chiesa italiana riafferma il valore immutato della dottrina cattolica sul matrimonio e la sollecitudine per la dignità e i valori della famiglia, cellula primaria della società e fondamento di sicuro progresso umano.

- b) Si impegna nelle prospettive di un rinnovato servizio educativo e scolastico, perché le nuove generazioni crescano in una libertà che non può essere disimpegno e che matura invece con la ricerca coraggiosa della verità.

Se con il nuovo Accordo la disciplina dell'insegnamento della religione è stata aggiornata, è perché si possano favorire le scelte consapevoli e responsabili degli alunni e dei loro genitori, proponendo a loro valide motivazioni, autentici contenuti, metodi e docenti qualificati.

In tal senso la Chiesa italiana continuerà a ispirare la sua fondamentale preoccupazione educativa sia nelle scuole cattoliche sia con l'insegnamento della religione da assicurare a tutti nelle scuole dello Stato, come doveroso servizio che rientra nel quadro delle finalità della scuola.

- c) Per quanto si riferisce alla materia patrimoniale, la Chiesa italiana intende proporre con chiarezza le originarie finalità della sua missione di religione e di culto, di carità e di apostolato, e auspica che la formulazione della nuova disciplina riguardante gli enti e i beni ecclesiastici consenta di mettere efficacemente e correttamente a servizio del Paese, particolarmente dei poveri e degli emarginati, la collaudata esperienza e la competenza dei cristiani e delle loro istituzioni.

5. - Nel prendere atto dell'Accordo positivamente intervenuto tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, la Chiesa è consapevole della situazione in cui versa il Paese, impegnato a superare una crisi di valori che toccano il suo profondo tessuto morale e sociale, le sue istituzioni, le sue prospettive.

Soprattutto a fronte di tale situazione non può non avvertire gli obiettivi limiti di quella che resta in pratica, pur a distanza di ormai 55 anni, una modificazione del Concordato lateranense.

Restano fuori dall'esplicita normativa dell'Accordo oggi siglato aree significative di problemi nuovi e urgenti, quali la promozione della vita e della famiglia, l'educazione sanitaria e i servizi socio-sanitari e assistenziali, la lotta contro le nuove forme di emarginazione, le iniziative per la gioventù, la qualificazione dei mezzi della comunicazione sociale, la promozione del volontariato interno e internazionale, l'impegno per il terzo mondo e per la pace, la valorizzazione del territorio e della sua cultura.

Convinti che il futuro della società italiana si giocherà per tanti aspetti proprio su queste frontiere, i Vescovi si attendono perciò coerenti sviluppi dell'impegno di collaborazione per il bene del Paese, significativamente espresso nell'art. 1 dell'Accordo. Per parte loro si dicono pienamente disponibili, nell'ambito delle proprie competenze, a ogni forma di leale e costruttivo confronto con le istituzioni civili a tutti i livelli, anche valorizzando gli spazi opportunamente aperti per una qualificata espressione della loro Conferenza Nazionale e delle sue articolazioni regionali.

Chiesa e cristiani non sono stranieri in Italia: sono di casa. Essi prendono occasione per riaffermare l'impegno di una qualificata e organica corresponsabilità che, se per loro si ispira al Vangelo di Cristo, si colloca dentro la vita di un popolo di cui essi stessi sono parte e di cui condividono le speranze di ripresa e la volontà di autentico progresso.

Roma, 18 febbraio 1984.

LA PRESIDENZA  
*della Conferenza Episcopale Italiana*

# Costituzione della Commissione paritetica

## **Per parte della Santa Sede:**

S.E. Mons. Attilio Nicora, Vescovo Ausiliare di Milano, Presidente; Mons. Giovanni Lajolo, Consigliere di Nunziatura, del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa; Mons. Tino Marchi, Presidente Nazionale della F.A.C.I.; Dott. Avv. Edoardo Boitani, Consultore della Sacra Congregazione per il Clero; Prof. Pio Ciprotti, Ordinario di Diritto Ecclesiastico nella Pontificia Università Lateranense e nella Università di Roma I; Prof. Giorgio Feliciani, Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pavia, Consultore della Sacra Congregazione per i Vescovi; Dott. Avv. Mauro Giovannelli, Prato.

## **Per parte della Repubblica italiana:**

Prof. Francesco Margiotta Broglio, Ordinario di Relazioni tra Stato e Chiesa nell'Università di Firenze, Presidente; Ambasciatore Bruno Bottai, Direttore Generale degli Affari Politici, Ministero degli Affari Esteri; Prof. Carlo Cardia, Straordinario di Diritto Ecclesiastico nella Università di Pisa; Prefetto Dott. Aldo De Filippo, Direttore generale degli Affari dei Culti, Ministero dell'Interno; Prof. Antonio Malintoppi, Ordinario di Diritto Internazionale nella Università di Roma I; Prof. Cesare Mirabelli, Ordinario di Diritto Ecclesiastico nella Università di Roma II; Prof. Giulio Tremonti, Ordinario di Diritto Tributario nella Università di Pavia.

---

*N.B.: In conformità all'art. 7 n. 6 dell'Accordo è stata istituita la Commissione paritetica per la formulazione delle norme da sottoporre all'approvazione delle Parti per la disciplina di tutta la materia degli enti e beni ecclesiastici e per la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici.*

# Insediamiento della Commissione paritetica

Roma, 23 febbraio 1984

## DICHIARAZIONE DI S.E. MONS. ACHILLE SILVESTRINI

Sono onorato e lieto di rappresentare la Santa Sede nell'atto di insediare la Commissione paritetica istituita il 18 febbraio, al momento della firma dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, in conformità all'art. 7 n. 6 dell'Accordo stesso.

La materia che sarà oggetto dei lavori della Commissione paritetica costituisce un rilevante capitolo, di notevole complessità; la Santa Sede ed il Governo italiano hanno voluto pertanto affidare lo studio e l'elaborazione delle nuove norme da sottoporre alla loro approvazione ad una apposita Commissione paritetica composta da studiosi e personalità particolarmente stimati per la loro specifica preparazione.

Tale materia ha stretta connessione, da una parte, con l'esplicitarsi della missione propria della Chiesa in diverse istituzioni ecclesiali le quali, per poter agire con libertà ed efficacia, necessitano di riconoscimento civile, e, dall'altra parte, con i presupposti materiali che sono indispensabili al retto funzionamento di uffici inerenti alla stessa struttura gerarchica della Chiesa (sedi vescovili, parrocchie).

E' noto che l'attività di carità o di istruzione che moltissime istituzioni ecclesiali svolgono è espressione diretta di un'ispirazione strettamente religiosa, e che anzi proprio in dette attività si attua la consacrazione personale di vita dei membri di tali istituzioni. Chiedendo il corrispondente riconoscimento di tali istituzioni, la Chiesa non intende chiedere privilegi, ma solo la conferma del loro essere specifico e la libertà di svolgere un servizio che è « per la promozione dell'uomo e il bene del Paese ». Mi piace ricordare, in proposito, le nobili parole contenute nel messaggio della Presidenza della C.E.I. in occasione della firma dell'Accordo del 18 febbraio: « Per quanto si riferisce alla materia patrimoniale, la Chiesa italiana intende proporre con chiarezza le originarie finalità

della sua missione di religione e di culto, di carità e di apostolato, e auspica che la formulazione della nuova disciplina riguardante gli enti e i beni ecclesiastici consenta di mettere efficacemente e correttamente a servizio del Paese, particolarmente dei poveri e degli emarginati, la collaudata esperienza e la competenza dei cristiani e delle loro istituzioni ».

Per l'altro tema, pure non facile, quello della « revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici », vorrei auspicare che la Commissione paritetica riesca a proporre soluzioni più adeguate ai nostri tempi, anche nello spirito delle direttive date, in campo ecclesiale, dal Concilio Vaticano II e dal nuovo Codice di Diritto Canonico, e che aprono nuove prospettive per il futuro della Chiesa in Italia.

Il tempo prefisso alla Commissione paritetica per portare a termine i suoi lavori è breve. La materia è complessa; i problemi non di facile soluzione. Ma sono certo che lo spirito che animerà i membri della Commissione paritetica sarà di grande disponibilità, e, nella fedeltà ai principi, di attenta considerazione delle nuove realtà, per cui possiamo aver fiducia che non potranno non essere coronati da successo.

#### DICHIARAZIONE DELL'ON. ARNALDO FORLANI

Se la legge delle Guarentigie prometteva una ulteriore legislazione per il riordinamento e la regolamentazione della proprietà ecclesiastica, l'articolo 30 del Concordato lateranense regolava in via transitoria l'integrazione dei redditi dei benefici e l'intervento statale nella gestione patrimoniale di questi, nell'attesa di « nuovi accordi » espressamente previsti. La materia oggetto dei lavori della Commissione paritetica che oggi si insedia attende, quindi, una complessiva riforma da oltre cento anni. Arduo, quindi, inutile nascondere, il compito che attende questa Commissione che ha la competenza di elaborare proposte e progetti che rispecchino quello spirito di cooperazione tra Stato e Chiesa che ha già trovato, negli Accordi di Villa Madama, concreta attuazione. Una attuazione coerente con l'autonomia istituzionale della organizzazione ecclesiastica e con la generale impostazione pluralista che caratterizza l'ordinamento della Repubblica. L'art. 7 dell'Accordo di modificazioni indica le materie che saranno oggetto dei vostri lavori.

« All'atto della firma del presente Accordo, le Parti istituiscono una Commissione paritetica per la formulazione delle norme da sottoporre alla loro approvazione per la disciplina di tutta la materia degli enti e beni ecclesiastici e per la revisione degli impegni finanziari dello Stato

italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici ».

Si tratta di una materia nella quale soluzioni soddisfacenti postulano prospettazioni di carattere più squisitamente tecnico, al fine di consentire una complessiva valutazione politica e di offrire al Parlamento italiano, che dovrà ratificare gli Accordi del 18 febbraio, risultanze di vasto respiro e di profondo rinnovamento che abbiano attenzione alle trasformazioni dello Stato e, anche, alle esperienze degli ordinamenti giuridici europei.

Queste le motivazioni alla base delle scelte del Governo italiano per la composizione della Commissione, scelte operate al più alto livello di competenza e rappresentatività tra le personalità maggiormente accreditate sia nell'ambito dei dicasteri interessati, sia tra gli esperti più qualificati delle discipline rilevanti ai fini della regolamentazione di questa complessa materia.

Non possiamo nasconderci l'arditezza di un mandato che in soli sei mesi chiede la soluzione di problemi che — per alcuni aspetti — risalgono allo stesso processo d'unificazione nazionale e che hanno visto le delegazioni italiana e vaticana, negli anni successivi al 1976 in non lievi difficoltà, ma il governo della Repubblica sa di poter contare sull'alta competenza, sul pieno impegno e sulla sensibilità politica di tutti loro.

**« Pro manuscripto »**

Notiziario interno della C.E.I.

---

C.E.I. - Circonvallazione Aurelia, 50 - 00165 Roma